

Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti speciali.

Cons. Stato, Sez. IV 16 agosto 2024, n. 7153 - Mastrandrea, pres.; Gambato Spisani, est. - (*Omissis*) (avv.ti Piovesan e Sartorato) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin, Peagno e Quarneti) ed a.

Ambiente - Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti speciali.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte nominalmente della valutazione di impatto ambientale - VIA e dell'autorizzazione unica ambientale - AUA relative ad un impianto di trattamento rifiuti speciali situato in Comune di -OMISSIS- (Tv), via -OMISSIS- (cfr. doc. 1 in I grado Regione foliario 10 maggio 2019 p. 9 del file), ma indirettamente, così come si vedrà, della sorte di alcuni immobili compresi in quel compendio aziendale, terreni distinti al catasto di quel Comune al foglio 7 mappali 207, 621 e 954 e foglio 8 mappali 184, 365 e 394, nonché fabbricati distinti al foglio 1 mappale 953 subalterni 1-3, immobili tutti rispetto ai quali gli attuali appellanti ritengono di essere titolari di un interesse tutelabile in questa sede (per l'identificazione degli immobili, cfr. doc. 3 in I grado ricorso, di cui fra breve).

2. Preliminarmente, va chiarito chi siano i soggetti interessati alla vicenda.

2.1 L'impianto di trattamento rifiuti di cui si è detto era in origine gestito da una società di capitali, denominata "-OMISSIS- S.p.a.", di cui erano soci gli attuali appellanti, persone fisiche, -OMISSIS- e -OMISSIS-. In corso di attività, la -OMISSIS- S.p.a. ha cambiato denominazione e forma sociale, trasformandosi in "-OMISSIS- S.r.l." (cfr. doc. 4 ricorso I grado, visura camerale) e successivamente è fallita, come da sentenza T. Treviso -OMISSIS- (doc. 3 in I grado Comune, estratto di essa).

2.2 Nel corso della procedura, il fallimento, come da decreto del Giudice delegato 15 gennaio 2018 (doc. 3 in I grado ricorso, cit.), ha ritenuto di rinunciare alla liquidazione degli immobili di cui si è detto, i quali quindi sono ritornati nella disponibilità della -OMISSIS-, nel frattempo posta in liquidazione volontaria. Per questa ragione, la -OMISSIS- si è ritenuta legittimata a proporre il ricorso di I grado, T.a.r. Veneto -OMISSIS- R.G., che ha dato origine a questa causa. Per parte sua, -OMISSIS- ha proposto lo stesso ricorso a titolo di socia della società stessa.

2.3 Successivamente al deposito della sentenza di I grado, la -OMISSIS- è stata cancellata dal registro delle imprese (doc. 1 appello, visura relativa); di conseguenza, come ritenuto da unanime giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni, ai sensi dell'art. 2495 comma 3 c.c. i beni residuati, fra i quali appunto gli immobili di cui si è detto, sono ritornati nella disponibilità dei soci in regime di comunione ordinaria, applicandosi ai processi in corso ad essi relativi l'art. 110 c.p.c. È questo il titolo, appunto la riassegnazione a loro dei beni quali soci, in base al quale gli attuali appellanti hanno ritenuto di proporre l'impugnazione (cfr. appello pp. 3-4).

3. Ciò chiarito, va riepilogata la complessiva vicenda che ha portato a questa causa, vicenda non controversa quanto ai fatti storici.

3.1 La vicenda s'inizia nel 2004, allorché, con domanda 25 novembre 2004 prot. n.773782 (cfr. doc. 6 in I grado ricorso) la -OMISSIS- S.p.a. ha chiesto alla Regione per un progetto di ampliamento dell'impianto in questione il rilascio della VIA e dell'autorizzazione, allora denominata autorizzazione integrata ambientale - AIA. Con deliberazione della Giunta 7 aprile 2009 n.882 (doc. 6 in I grado ricorso, cit.) la Regione ha accolto questa domanda.

3.2 Contro la deliberazione 882/2009, il Comune di -OMISSIS- ed alcuni cittadini hanno proposto il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.-OMISSIS- R.G. Nell'ambito di questo ricorso, il T.a.r. Veneto, con ordinanza sez. III -OMISSIS-, ha respinto l'istanza cautelare.

3.3 Contro l'ordinanza cautelare di reiezione, il Comune e gli altri ricorrenti hanno proposto l'appello n.-OMISSIS- R.G. a questo Consiglio, che lo ha accolto con ordinanza sez. V -OMISSIS-, ai fini di un riesame della fattispecie.

3.4 A seguito del riesame, la Regione, con deliberazione della Giunta 26 gennaio 2010 n.100 (doc. 1 in I grado Regione foliario 10 maggio 2019, cit.), ha nuovamente accolto la domanda. Contro quest'atto, il Comune e gli altri ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti nel citato giudizio -OMISSIS-.

3.5 Con sentenza sez. III -OMISSIS-, il T.a.r. Veneto ha respinto sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti.

3.6 Contro questa sentenza, il Comune e gli altri ricorrenti hanno proposto l'appello n.-OMISSIS- R.G. a questo Consiglio, che lo ha accolto con sentenza sez. V -OMISSIS- ed ha annullato gli atti impugnati, ciò è a dire le deliberazioni regionali di VIA favorevole e di AIA 882/2009 e 100/2010, in sintesi per difetto di motivazione.

3.7 Interessa qui rilevare che i fabbricati di cui si è detto sono stati edificati sulla base dell'AIA così annullata e dopo l'annullamento di essa potevano essere ritenuti abusivi, come in effetti è stato, con gli esiti di cui si dirà.



3.8 Sulla base della sentenza -OMISSIS-, la -OMISSIS- S.p.a. con domanda 19 gennaio 2012 prot. n.27502 alla Regione ha chiesto di riavviare il procedimento per emendarlo dai vizi da essa rilevati e così ottenere i titoli autorizzatori. Dopo una serie di ulteriori vicende, collegate anche ad un procedimento penale, n.-OMISSIS- R.G.N.R. Procura della Repubblica di Venezia, per presunto traffico illecito di rifiuti, il cui dettaglio non rileva ai fini di questo processo, la Regione si è pronunciata su quest'istanza con la deliberazione della Giunta 15 aprile 2014 n.534 (doc. 10 in I grado Regione foliario 10 maggio 2019), ed ha chiesto all'impresa di depositare una "*documentazione progettuale definitiva unitariamente intellegibile*" che tenesse conto sia del parere della Commissione regionale VIA 16 gennaio 2013, sia dei rilievi del Comune e della Provincia conseguenti all'esame della perizia disposta dalla Procura della Repubblica nel suindicato procedimento.

3.9 Parallelamente, con riferimento alla parte di impianto già esistente, che secondo logica continuava a funzionare, la -OMISSIS- S.p.a. è stata destinataria di una diffida, provvedimento della Provincia 8 ottobre 2013 prot. n.108462, volta a farle sanare una serie di difformità rispetto all'AIA già rilasciata. La società ha impugnato questa diffida con il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.-OMISSIS- R.G., respinto con la sentenza sez. II 13 dicembre 2017 n.1141, non appellata.

3.10 Nel frattempo, come si è detto per effetto della sentenza Trib. Treviso -OMISSIS-, la -OMISSIS- S.p.a., nel frattempo trasformata in -OMISSIS- S.r.l., è stata dichiarata fallita. La curatela fallimentare contro questa deliberazione 534/2014 e contro il successivo preavviso di diniego dato con deliberazione della Giunta 20 gennaio 2015 n.63 ha proposto i ricorsi di I grado T.a.r. Veneto nn.-OMISSIS- e -OMISSIS- R.G.; decideva poi però di conformarsi a quanto richiesto e di presentare il progetto, sì che i ricorsi sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse con sentenze T.a.r. Veneto sez. II 13 dicembre 2017 nn.-OMISSIS-, non impugate.

3.11 Sul progetto presentato, la Regione si è espressa con la nota 26 ottobre 2015 prot. n.430012 (doc. 22 in I grado Regione foliario 10 maggio 2019), con la quale ha in sintesi richiesto la ripubblicazione mediante avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della documentazione, ritenendo ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 nel testo allora vigente che le modifiche apportate fossero sostanziali e rilevanti.

3.12 La curatela fallimentare ha impugnato anche questo provvedimento 26 ottobre 2015 con il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.-OMISSIS- R.G., definito però con la sentenza sez. II -OMISSIS- non appellata, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo intervenuto il preavviso di diniego 14 luglio 2016 prot. n.273058 (agli atti del relativo fascicolo n.-OMISSIS-).

3.13 Si ricorderà che a seguito dell'annullamento giurisdizionale dell'AIA i fabbricati per cui è causa, compresi nel sito, si potevano ritenere abusivi: per questa ragione, il Comune ha emanato l'ordinanza 28 febbraio 2012 prot. n.2855 (doc. 9 in I grado ricorso), con la quale ne ha ingiunto la demolizione.

3.14 L'impresa ha impugnato quest'ordinanza con il ricorso di I grado n.-OMISSIS- R.G. T.a.r. Veneto, respinto con sentenza della sez. II -OMISSIS-. Contro questa sentenza, l'impresa ha proposto a questo Consiglio l'appello n.-OMISSIS- R.G., accolto con sentenza sez. VI -OMISSIS-, la quale osserva in sintesi che prima di procedere in tal senso il Comune avrebbe dovuto attendere l'esito del procedimento di riesame dell'originaria istanza, di cui si è detto. Gli immobili, come detto, sono poi tornati nella disponibilità dell'impresa.

4. Si arriva così ai provvedimenti per cui ora è causa.

4.1 Il decreto regionale 2 marzo 2018 n.23 (doc. 1 in I grado ricorso) esprime un giudizio di non compatibilità ambientale per l'ampliamento in questione, per le ragioni che seguono.

4.2 Il decreto ritiene, in primo luogo, che le modifiche apportate al progetto originario costituiscano modifiche sostanziali e rilevanti, in quanto "*il proponente di sua iniziativa: ha rinunciato ad una delle linee di trattamento dei rifiuti (soil washing); ha modificato il ciclo di trattamento delle acque meteoriche introducendo un nuovo scarico nella rete delle acque superficiali, [ha modificato] l'ubicazione, all'interno dell'area dell'impianto, della linea di trattamento di stabilizzazione delle terre*".

4.3 Ciò posto, il decreto osserva che di queste modifiche rispetto all'originario progetto del 2004 non è stato dato "*avviso a mezzo stampa ... secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. (comunicare con nota del Settore V.I.A. (ora Unità Organizzativa V.I.A.) in data 26 ottobre 2015 - protocollo regionale n. 430012)*".

4.4 Per migliore comprensione, si precisa che l'art. 24 comma 9 bis del d. lgs. 152/2006 nel testo vigente nel periodo dal 21 agosto 2018 al 21 luglio 2017, e quindi nel momento di adozione del provvedimento 26 ottobre 2015, prevedeva che "*L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni*".

4.5 Ciò posto, ritenute non rilevanti le controdeduzioni del fallimento, dichiara di archiviare il procedimento.

4.6 Il provvedimento della Provincia 17 aprile 2018 prot. n.32727 (doc. 2 in I grado ricorso) consegue invece ad un'istanza

presentata il giorno 22 marzo 2018 dalla -OMISSIS- (doc. 26 in I grado Comune) e volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, denominazione nel frattempo assunta dall'autorizzazione prevista per l'impianto in questione.

4.7 La Provincia si esprime in senso negativo, ricordando che in primo luogo la società non si era più conformata a quanto previsto con la diffida di cui si è detto, divenuta inoppugnabile stante la reiezione del ricorso con la sentenza n.-OMISSIS- di cui si è detto, e in secondo luogo che uno degli edifici sede dell'impianto non risulta più di proprietà della società stessa.

5. La società e -OMISSIS- hanno proposto il ricorso di I grado contro questi due provvedimenti. In punto di legittimazione e interesse, come si è detto, la società ha allegato di agire in quanto tornata nella disponibilità degli immobili ritrasferibile dal fallimento: ad avviso della società stessa, gli immobili in questione erano legittimati dalla VIA e dall'AIA annullate, sì che ottenendo l'annullamento del diniego di rilascio delle stesse potrebbe conseguire l'effetto di legittimarli sotto il profilo edilizio per poterli poi alienare. -OMISSIS- ha invece allegato di proporre ricorso quale socia a titolo cautelativo.

6. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso.

6.1 In motivazione, quanto alla posizione di -OMISSIS- ha affermato che essa non sarebbe *“parte del rapporto controverso – avente ad oggetto il rilascio dell'AIA per l'impianto di proprietà della -OMISSIS- s.r.l. – facente capo alla sola società”*, dato che la personalità giuridica delle società di capitali *“impedisce di riferire le situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari ai singoli soci”* (motivazione, § 2 del “diritto”).

6.2 Quanto alla posizione della società, il T.a.r. ha osservato che *“la concreta realizzabilità dello specifico progetto sottoposto all'istruttoria regionale è da escludersi in ragione della prospettazione fornita dalla società ricorrente che ha espressamente affermato di non essere più nella disponibilità di tutti gli immobili e gli impianti”* ad esso pertinenti, e che per questa ragione l'interesse ad agire mancherebbe (motivazione, § 3 del “diritto” a p. 14).

7. Contro questa sentenza, hanno proposto impugnazione -OMISSIS- e -OMISSIS-, con appello nel quale sostengono la loro legittimazione e l'interesse a ricorrere, proponendo sette motivi, così come segue.

7.1 Quanto alla loro legittimazione ed interesse, deducono quanto si è già accennato, ovvero che *“sono subentrati in regime di contitolarità nei beni e diritti della società”* dopo l'estinzione di essa, *“ivi compreso l'impianto realizzato in -OMISSIS- oggetto della sentenza impugnata”* (p. 4 dell'atto, ottavo rigo dal basso).

7.2 Ciò premesso, con il primo motivo, composto dai paragrafi da A fino a D, criticano la decisione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Giudice di I grado deducendo la violazione dell'art. 34 c.p.a. La parte appellante sostiene, in sintesi, che l'estinzione della società ricorrente non avrebbe alcuna rilevanza, atteso che *“l'interesse a ricorrere sopravvive finché non verranno definite le situazioni giuridiche sorte per effetto dei provvedimenti regionali annullati e per la cui regolarizzazione la -OMISSIS- spa aveva nove anni fa presentato la domanda di emenda”* (appello, p. 11 § A in fine). Sostiene poi che il Giudice di I grado avrebbe errato nel ritenere il ricorso inammissibile perché non vi sarebbero prospettive di riavviare l'impianto e perché il relativo compendio aziendale non sarebbe più nella disponibilità della società, dato che a suo dire gli artt. 29 e 208 del d. lgs. 152/2006 non richiederebbero nulla di simile per rilasciare la VIA e l'autorizzazione. La parte appellante afferma poi che l'impugnazione della socia -OMISSIS- sarebbe ammissibile perché cautelativa.

7.3 Con il secondo motivo, rubricato come primo alle pp. 14-17 dell'atto, deducono propriamente la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio -OMISSIS-, dalla quale, a loro avviso, seguirebbe un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi in ogni caso, a prescindere dall'impulso di parte, sulla domanda originaria, sì che l'omessa pubblicazione di cui al diniego impugnato sarebbe irrilevante.

7.4 Con il terzo motivo, rubricato come secondo alle pp. 17-18 dell'atto, deducono violazione dell'art. 10 della l.r. Veneto 18 febbraio 2016 n. 4 per non essere, asseritamente, stato sentito il Comitato tecnico VIA.

7.5 Con il quarto motivo, rubricato come terzo alle pp. 18-20 dell'atto, deducono violazione dell'art. 24 del d. lgs. 152/2006, che nel testo modificato successivamente ai fatti di causa prevede per le modifiche non più la pubblicazione con avviso a cura delle parti, ma la pubblicazione d'ufficio sul sito web dell'amministrazione.

7.6 Con il quinto motivo, rubricato come quarto alle pp. 20-24 dell'atto, deducono violazione dell'art. 5 comma 1 lettera l bis) del d. lgs. 152/2006 e sostengono che le modifiche di che si tratta non sarebbero sostanziali e quindi non richiederebbero ripubblicazione.

7.7 Con il sesto motivo, rubricato come quinto a p. 24 dell'atto, contestano che il provvedimento regionale impugnato possa fondarsi sulle ricordate sentenze di improcedibilità T.a.r. Veneto nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

7.8 Con il settimo motivo, rubricato come sesto alle pp. 24-25 dell'atto, deducono infine presunta incompetenza della Provincia ad emanare l'atto di essa impugnato di cui sopra.

8. Hanno resistito la Provincia di Treviso, con atto 18 novembre 2021, e la Regione veneto, con memoria 6 dicembre 2021. In particolare, la Regione ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per due ragioni.

8.1 In primo luogo, la Regione cita la giurisprudenza per cui l'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, ove non faccia venir meno ogni rapporto giuridico ad essa riferibile, determina a favore dei soci la successione in contitolarità o comunione indivisa nei diritti e dei beni non compresi nel bilancio di liquidazione, ma non anche nelle mere pretese azionate o azionabili in giudizio, e neanche nei diritti di credito ancora incerti o illiquidi che per essere

inclusi in detto bilancio avrebbero richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale, non espletata dal liquidatore e quindi per implicito rinunciata. A tal proposito, comunque, la Regione osserva che gli attuali appellanti non rappresenterebbero nemmeno la totalità dei soci.

8.2 In secondo luogo, la Regione osserva che secondo giurisprudenza di questo Consiglio l'estinzione di una società comporterebbe il venir meno di qualsiasi interesse all'azione di annullamento di un provvedimento che la riguardi, diverso da eventuali provvedimenti che l'estinzione stessa abbiano direttamente provocato

9. Con memoria 4 marzo 2024, ottemperando a quanto prescritto dal decreto -OMISSIS- del Presidente titolare della Sezione, gli appellanti hanno confermato il loro interesse alla decisione.

10. Con memorie 30 maggio 2024 per la Provincia e 3 giugno 2024 per la Regione e gli appellanti e con repliche 12 giugno per la Regione e 13 giugno 2024 per gli appellanti, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. In particolare la Provincia ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per ragioni identiche a quelle valorizzate dalla Regione come sopra al § 8.1, ha eccepito poi l'inammissibilità del settimo motivo, rivolto contro l'atto da essa emesso, in quanto si tratterebbe di atto non provvedimentale.

11. Alla pubblica udienza del giorno 4 luglio 2024, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.

12. L'appello va dichiarato inammissibile, accogliendo le eccezioni in tal senso ritualmente proposte dalla Regione, con la memoria 6 dicembre 2021, e dalla Provincia, con la memoria 30 maggio 2024.

13. Secondo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, sentenza delle SS. UU. civili 12 marzo 2013 n.6072, *“Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”*.

14. Applicando questo principio alle *“pretese”* che si possono far astrattamente valere avanti il Giudice amministrativo, e delle quali si controverte in questa sede, ovvero all'azione di annullamento e all'azione risarcitoria, si deve poi concordare, con gli adattamenti correlati al caso concreto, con quanto affermato dalla Sezione nella sentenza 31 dicembre 2020 n. 8560, dalla quale il Collegio non vede ragione di discostarsi.

14.1 Fermo quanto si è detto, ovvero che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'immediata estinzione ad ogni effetto giuridico, l'estinzione stessa è logicamente incompatibile con la persistenza di un interesse a proseguire l'azione di annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego che, come nella specie, dovrebbe sfociare nel riesame della fattispecie e nel rilascio di un provvedimento positivo di autorizzazione funzionale a proseguire un'attività che non esiste più e che non potrebbe essere comunque imputata ad un soggetto in grado di *“gestire”* ai sensi dell'art. 208 cod. amb. In questo senso, così come ritenuto dalla sentenza citata, la cancellazione dal registro vale implicita rinuncia alle azioni di questo tipo.

14.2 Per quanto poi riguarda la possibile persistenza di un interesse risarcitorio, che peraltro non risulta sia stato allegato, un presunto diritto al risarcimento dipendente dall'annullamento dell'atto impugnato non esisteva -come situazione giuridica soggettiva attuale, concreta ed effettiva- nel patrimonio della società al momento in cui essa si è estinta, ovvero non rappresentava un credito certo, liquido ed esigibile iscrivibile nel suo bilancio, così come invece richiesto dalla Corte di Cassazione in base al principio sopra riportato. Come tale, quindi, questo diritto non potrebbe essersi trasmesso al patrimonio dei soci.

14.3 Queste conclusioni non mutano nemmeno tenendo conto delle argomentazioni degli appellanti contenute nella replica 13 giugno 2024, che anzitutto parte da una premessa errata in fatto, ovvero che la società sarebbe stata posta in liquidazione non volontaria: il contrario, ovvero che la liquidazione fu effettivamente volontaria, risulta dalla visura camerale prodotta dagli stessi appellanti come doc. 1 allegato all'appello.

14.4 Ciò posto, è senz'altro vero quanto i soci affermano, ovvero che l'estinzione della società abbia determinato il loro acquisto per successione della proprietà degli immobili in questione; ciò però non comporta affatto che nella successione siano comprese anche le specifiche e diverse situazioni giuridiche, ovvero i diritti di azione, delle quali qui si controverte.

14.5 Trattandosi di liquidazione effettivamente volontaria, contrariamente a quanto la parte afferma, vale senz'altro la presunzione di non successione di quanto non incluso nel bilancio della liquidazione stessa, e ciò, si noti, accettando quanto non è scontato, ovvero che i diritti di azione possano in assoluto essere valorizzati come cespiti di bilancio in senso proprio.

15. In conclusione, l'appello è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura comunque prossima ai valori minimi fissati dai parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 247 per una causa di valore indeterminabile e di difficoltà media.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8883/2021 R.G.), lo dichiara inammissibile.

Condanna gli appellanti -OMISSIS- e -OMISSIS- in solido a rifondere alle controparti costituite Regione Veneto e Provincia di Treviso le spese del giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 12.000 (dodicimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

